

# Edilizia super monitorata

*Vanno aggiornate le check list per il rilascio del visto di conformità: potrà essere concesso solo dopo aver verificato anche il rispetto dei contratti collettivi di lavoro*

Check list per i visti di conformità da aggiornare per verificare il rispetto della sicurezza sui cantieri edili. Sulla base delle disposizioni dell'articolo 4 del nuovo decreto antifrodi, nell'ambito delle cessioni dei bonus edilizi, i soggetti abilitati al rilascio dei visti di conformità dovranno infatti verificare anche che il contratto collettivo di lavoro applicato sia indicato nell'atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse.

Bongi a pag. 26

*Lo prevede il dl contro le frodi nella cessione crediti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale*

## Bonus edilizi, cantiere aperto

*Chi appone il visto deve verificare i requisiti di sicurezza*

DI ANDREA BONGI

**R**ispetto della sicurezza sui cantieri edili: check list per i visti di conformità da aggiornare. Sulla base delle disposizioni previste dall'articolo 4 del nuovo decreto antifrodi, pubblicato con il numero 13 sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2022, nell'ambito delle cessioni dei bonus edilizi, i soggetti abilitati al rilascio dei visti di conformità dovranno infatti effettuare ulteriori nuove verifiche. Nello specifico, il suddetto visto di conformità potrà essere rilasciato soltanto dopo aver verificato anche che il contratto collettivo di lavoro applicato sia indicato nell'atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori.

Queste ulteriori verifiche non si applicheranno però ai la-

vori già in essere, ma soltanto ai lavori edili avviati decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento normativo in oggetto.

L'implementazione delle verifiche a carico dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità, necessario per la cessione dei bonus edilizi previsti nell'articolo 122 del dl n.34/2020, si inserisce nell'ambito delle nuove misure che prevedono, con riferimento ai lavori edili di cui all'allegato X al decreto legislativo 9 aprile

2008, n. 81 di importo superiore a 70.000 euro, che i benefici fiscali previsti dalla legislazione vigente siano applicabili soltanto se i relativi lavori edilizi sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriale dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresen-

tative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (si veda ItaliaOggi del 19 febbraio 2022).



**Il contratto collettivo di lavoro applicato dev'essere indicato nell'atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture**

te sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (si veda ItaliaOggi del 19 febbraio 2022).

Trattandosi di un visto di conformità "leggero" la nuova disposizione non richiede al commercialista o al responsabile del CAF, di effettuare verifiche nel merito dell'applicazione dei suddetti contratti collettivi ma unicamente che: "...il contratto collettivo applicato sia indicato nell'atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori".

L'effettiva applicazione dei suddetti contratti nazionali verrà infatti effettuata dall'Agenzia delle entrate av-

valendosi anche dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'INPS e delle Casse edili.

Il richiamo al CCNL dei datori di lavoro e dei sindacati comparativamente più rappresentativi, si legge nella relazione tecnica che accompagna il nuovo decreto, è uno standard consolidato ed affidabile sul piano normativo già utilizzato dal legislatore quale parametro di selettività di incentivi e norme premiali (cfr. articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; art. 51, d.lgs. 81/2015, codice appalti, disciplina distacco transnazionale).

L'applicazione dei contratti collettivi costituisce pertanto una garanzia anche in merito

alla normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Ovviamente la mancata indicazione degli estremi del contratto collettivo applicato nell'atto di affidamento dei lavori e/o nelle fatture emesse dall'impresa, costituiranno un primo segnale di allerta che il soggetto incaricato del rilascio del visto di conformità non potrà non prendere in debita considerazione.

Alla luce delle suddette novità si dovrà procedere, nell'arco temporale previsto per l'applicazione delle stesse, ad una rivisitazione delle check list che costituiscono la base di lavoro del soggetto incaricato del rilascio del visto di conformità.

Tale rivisitazione dovrà prevedere un primo esame circa l'applicabilità o meno delle nuove norme in relazione alla tipologia e all'importo degli interventi, successivamente, nel caso di risposta affermativa, si dovranno prevedere apposite verifiche in ordine all'atto di affidamento dei lavori o sulle singole fatture afferenti gli stessi.



**Un visto di conformità leggero**

**IO ONLINE** Il testo del decreto su [www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi](http://www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi)

© Riproduzione riservata